



COMUNE DI GENOVA
MOZIONE MODIFICATA
APPROVATA ALL'UNANIMITA'
DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 07 MARZO 2017

OGGETTO: Spiagge Pegli e Voltri.

PRESO ATTO CHE

la volontà dei cittadini del Ponente cittadino, espressa chiaramente in più occasioni, ha espresso la assoluta contrarietà a qualsiasi espansione del Porto di Pra' al fine di salvaguardare le ultime spiagge del ponente stesso e la propria vivibilità.

CONSIDERATO CHE

- a) Le spiagge del ponente Genovese (Pegli e Voltri) ricadono nella zona di stretta competenza dell'Autorità portuale di Genova e che quest'ultima le ha lasciate, in particolare la spiaggia libera di Voltri, in uno stato di abbandono e degrado.
- b) La spiaggia di Voltri ha ottenuto da pochi anni la balneazione e che le spiagge di Pegli stanno aspettando di rientrare nella conformità.
- c) Gli specchi acquei davanti alle spiagge di Pegli e Voltri dovranno essere destinati alla libera balneazione e al turismo e che il federalismo demaniale prevede quanto segue: per quanto concerne i porti di rilevanza nazionale (art. 5 comma 6) l'Agenzia del Demanio può trasferire ai Comuni le aree demaniali non più idonee alle attività portuali e "suscettibili di programmi pubblici di riqualificazione urbanistica, previa autorizzazione dell'Autorità portuale se istituita, o della competente Autorità marittima".
- d) Il Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (GUE n. 34/L del 4/2/2009) prevede, tra l'altro, al fine di garantire una governance efficace nell'intero processo di gestione integrata delle zone costiere, che le parti adottino le misure necessarie per garantire l'adeguata partecipazione dei vari portatori d'interesse, alle fasi di elaborazione e attuazione delle strategie, dei piani e programmi o progetti per le zone costiere e marine, nonché al rilascio delle varie autorizzazioni. In particolare dovranno essere coinvolti: le collettività territoriali e gli enti pubblici interessati, gli operatori economici, le organizzazioni non governative, gli attori sociali, e i cittadini interessati.

- e) Tale partecipazione prevede, in particolare, il ricorso ad organi consultivi, indagini o audizioni pubbliche, e può assumere la forma di un partenariato.
- f) Al fine di assicurare tale partecipazione, le parti forniscono le informazioni in maniera adeguata, tempestiva ed efficace.
- g) I portatori d'interesse che intendono contestare decisioni, atti o omissioni soggetti alle disposizioni in materia di partecipazione stabilite dalle parti in relazione a piani, programmi o progetti riguardanti le zone costiere devono avere accesso a procedure di mediazione o conciliazione e a possibilità di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

VISTO CHE

- I. Il principio di sussidiarietà orizzontale nel comma 4 dell'art. 118 Cost. "Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".
- II. Trattandosi di principio affermato dalla Costituzione deve essere rispettato e attuato dalla Pubblica Amministrazione nelle sue articolazioni quindi compresi Comuni e Municipi ma anche enti di secondo grado come le Autorità Portuali.
- III. Da questa osservazione derivano almeno due conseguenze rilevanti: la prima, che tale obbligo incombe agli enti nell'esercizio di ogni loro attività, compresa quella legislativa e quella regolamentare. La seconda, che tale obbligo comporta il dovere di favorire l'attività d'interesse generale dei cittadini anche quando essa non abbia un nesso funzionale immediato con l'ambito delle funzioni e delle competenze proprie degli enti stessi. Sembra infatti che sia del tutto sufficiente che l'attività d'interesse generale perseguita dai cittadini ricada nell'ambito delle competenze e delle funzioni proprie dei diversi enti territoriali perché questi siano tenuti a favorirla.
- IV. Il quarto comma dell'art. 118 e l'espansione del principio di sussidiarietà come principio fondante una nuova forma di democrazia dei cittadini. Dalla democrazia dei rappresentati alla democrazia dei cittadini.

CONSIDERATO ANCORA CHE

Le concessioni del demanio marittimo riguardano anche gli specchi acquei come confermato dall'art. 3 della legge n. 494/1993 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime).

VISTO ANCORA CHE

- a) Lo Stato mantiene le funzioni amministrative in materia di demanio solo, tra le altre, nei Porti rientranti nella giurisdizione territoriale delle Autorità Portuali.
- b) L'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) afferma che: “ 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.
- c) Il comma 4 art. 18 della Legge n. 84/1994 afferma in relazione alle Concessione di aree e banchine: “..4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il Presidente dell'Autorità Portuale può concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalità di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In attesa di ulteriori evoluzioni normative che consentano il trasferimento anche di aree di Demanio Marittimo, e che l'iter amministrativo per il trasferimento delle competenze giunga a termine,

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- 1. A chiedere che l'Autorità Portuale dia in concessione al Comune le spiagge di Prà, Pegli e Voltri a titolo simbolico;
- 2. A far sì che il Comune restituisca servizi ai cittadini, soprattutto lì dove ancora non siano presenti e vi siano situazioni di forte degrado e abbandono, mediante l'approntamento di spiagge libere attrezzate, come previsto dal PRO.U.D comunale con la seguente modalità, prevista dalle linee guida per spiagge libere e libere-

attrezzate approvate con D.G.R. n. 512 del 21 maggio 2004: “le attrezzature vengono poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta e le stesse devono essere tolte nel momento in cui il cliente non ne faccia più uso”.

Proponenti: Boccaccio (MOV.5STELLE); De Pietro (EFFETTO GENOVA).